

CIRCOLARE N. 30/2003

**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e
dell'Occupazione
e Tutela dei Lavoratori**

Roma, 29 settembre 2003

**DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO**

Alle Direzioni Regionali

e Provinciali del lavoro

DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro

Prot. N°. 21971/PR/OP/PONT/CIRC

**Alla Direzione Generale degli
Affari Generali delle Risorse Umane
e dell'Attività Ispettiva – Div. VII**

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni

**Alle Province Autonome
di Trento e di Bolzano**

**Alle Organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro**

**Alle Organizzazioni rappresentative
dei lavoratori**

LORO SEDI

Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Chiarimenti concernenti la definizione di "fabbricante" di ponteggi metallici fissi.

E' pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell'ACAI "Associazione fra i costruttori in acciaio italiani" in relazione alla definizione di *fabbricante* di ponteggi metallici fissi.

In particolare è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità per il titolare dell'autorizzazione e quindi del *fabbricante* di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 164/56 di non costruire in proprio tutti gli elementi costituenti il ponteggio bensì di ricorrere all'*outsourcing* per la costruzione di alcuni elementi.

Come è noto, per ciascun tipo di ponteggio metallico fisso (tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati) il *fabbricante* deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la succitata autorizzazione e nella medesima richiesta deve indicare la propria sede legale e lo *stabilimento di produzione* degli elementi costituenti il ponteggio.

In via preliminare si osserva che, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56, le definizioni di *fabbricante* e di *stabilimento di produzione* sono quelle della circolare n. 44/90 di questo Ministero indicate ai punti 0.2.5 e 0.2.6 e cioè:

- Per *fabbricante* si intende la persona fisica o giuridica che produce i ponteggi metallici fissi. Per i ponteggi metallici fissi costruiti all'estero, le funzioni del fabbricante estero devono essere assunte dal suo legale rappresentante in Italia che ne commercializza i prodotti. La qualifica di fabbricante deve risultare dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
- Per *stabilimento di produzione* si intende l'edificio ove, sotto la responsabilità del fabbricante, vengono costruiti gli elementi strutturali costituenti lo schema funzionale.

Questo Ministero, considerato che l'*outsourcing* interessa in maniera più o meno predominante i processi produttivi di molti settori industriali nonché il modo di configurare l'organizzazione delle aziende, le quali conseguentemente hanno la possibilità di commissionare all'esterno parti anche significative delle proprie produzioni e/o lavorazioni, ritiene che si possa procedere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi anche nell'ipotesi in cui non tutti gli elementi siano costruiti dal *fabbricante* ma da altri *produttori*, a condizione che il *fabbricante*, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ministeriale, dichiari:

- a) di assumere l'intera responsabilità di tutti gli elementi costituenti il ponteggio, attraverso l'apposizione del proprio marchio;
- b) di detenere tutte le conoscenze tecniche e le competenze tecnologiche necessarie per la realizzazione di ponteggi conformi alla regolamentazione vigente;
- c) di costruire o di far costruire gli elementi del ponteggio sotto il suo diretto controllo. In particolare, per i ponteggi a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, deve costruire nei propri stabilimenti almeno gli elementi di seguito indicati:
 - per i ponteggi a telai prefabbricati: telai, diagonali, correnti e parapetti "a telaietto";
 - per i ponteggi a montanti e traversi prefabbricati: montanti, traversi, diagonali e correnti.

Con la suddetta dizione "costruire nei propri stabilimenti almeno gli elementi ..." si intende almeno l'assieme (saldatura, aggraffatura, clinatura, ed altri collegamenti eseguiti per deformazione a freddo) degli elementi di ponteggio sopra citati.

Giova ricordare che tutti gli elementi costituenti il ponteggio, con particolare riguardo agli elementi di impalcato metallico, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche costruttive e delle modalità di realizzazione dei collegamenti, devono, in caso di cambio di *produttore*, rispettare tutte le caratteristiche tecnico-dimensionali previste nell'autorizzazione di riferimento ed, in caso contrario, essere oggetto di nuova specifica richiesta di autorizzazione;

- d) di possedere e di mantenere aggiornate procedure scritte, a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Organi di Vigilanza, atte a dare adeguata garanzia che gli elementi di ponteggio costruiti da *produttori* diversi dal titolare dell'autorizzazione ministeriale siano fabbricati in condizioni controllate. L'elenco di tali *produttori* con le sedi dei relativi stabilimenti di produzione sarà conservato presso la sede del *fabbricante* e sarà trasmesso a questo Ministero ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente ad ogni eventuale aggiornamento.

Il direttore generale
(dott. Paolo Onelli)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A. M. FAVENTI)